



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 DEL 28-09-2023

OGGETTO:	BILANCIO CONSOLIDATO 2022- PRESA D'ATTO IRRILEVANZA DI TUTTE LE COMPONENTI DEL GRUPPO -PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO, ALLEGATO 4/4 AL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.		
-----------------	---	--	--

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di settembre alle ore 18:42, in Aradeo nella sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza Pubblica, sessione Ordinaria e in Prima convocazione in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere Dr.ssa Clarissa QUIDO, nelle persone dei consiglieri sigg.:

MAURO Giovanni	Presente	QUIDO Clarissa	Presente
Tramacere Georgia	Presente	DE RAMUNDO Davide	Presente
D'ACQUARICA Tania	Presente	FILIPPO Gerardo	Presente
ARCUTI Nicola	Presente	PERULLI Daniele A.	Presente
GUIDO Fernando	Assente	CARLINO Stefania	Assente
BARROTTA Assunta	Presente	GIURI Florinda	Presente
TRAMACERE Antonio	Presente		

Partecipa il sottoscritto Dr. Antonio ANTONICA Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale;

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: Favorevole	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Lì,	F.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Favorevole	IL RESPONSABILE DELL'AREA
Lì,	F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 11-bis, cc. 1-3, D.Lgs. n. 118/2011 dispone quanto segue:

"Art. 11-bis (Bilancio consolidato)

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. (...)"

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 119 in data 07/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto ad approvare l'elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:

denominazione degli Enti facenti parte del G.A.P.	Tipologia di Ente/Società	Quota di partecipazione dell'Ente	Partecipazione diretta	Partecipazione indiretta
CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	Enti strumentali partecipati	0,16%	Sì	No
CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTO C.U.I.S	Enti strumentali partecipati	0,68%	Sì	No
FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	Enti strumentali partecipati	0,054%	Si	No
SOCIETA' CONSORTILE GAL "PORTA A LEVANTE S.C.A.R.L."	Società partecipate	0,50%	Sì	No
Non presenti	Società controllate	-----	-----	-----
Non presenti	Organismi strumentali	-----	-----	-----

PRESO ATTO che, l'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi della Legge Regionale n. 09 del 30 maggio 2011 e s.m.i. l'Autorità idrica pugliese è soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, con sede legale in Bari e l'Autorità, (ente pubblico non economico), è dotata di autonomia organizzativa,

amministrativa, patrimoniale e contabile; pertanto, l'Autorità Idrica Pugliese NON è una società controllata o partecipata e, ai sensi dell'art. 21 del DPCM 28/12/2011, non sussistono le condizioni per definire l'A.I.P un ente strumentale";

DATO ATTO che con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 119 in data 07/09/2023, il Comune di Aradeo ha rilevato che non vi sono soggetti partecipati che rientrano nell'area di consolidamento e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di redigere il bilancio consolidato 2022, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 in data 19-06-2023 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, redatto secondo lo schema approvato con d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 9, D.L. n. 113/2016, modificato dall'art. 1, comma 904, legge n. 145/2018, il quale prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

VISTO l'art. 239, c. 1, lett. d-bis), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita: *"1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: (...) d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo";*

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (Perimetro di consolidamento);

ATTESO che, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel Perimetro di consolidamento in caso di:

1. **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo rispetto a:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

2. **Impossibilità di reperire le informazioni** necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

DATO ATTO che, ai sensi del predetto principio contabile, così come aggiornato dal sopra richiamato Decreto Ministeriale 11 agosto 2017, la determinazione del perimetro di consolidamento deve essere effettuata tenendo conto che:

1. «... A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione»;

2. per i casi di cui al precedente punto 1) non rileva la soglia di irrilevanza dell'1% di partecipazione, che invece opera in tutti gli altri casi;

3. per l'esercizio 2018 e successivi la partecipazione degli organismi inclusi nel Gap rispetto ai valori dell'Ente possa consentire l'esclusione dal perimetro di consolidamento, considerandosi irrilevante, se tutti e tre i valori dell'organismo partecipato relativi all'attivo, al patrimonio netto e ai ricavi caratteristici, sono inferiori al 3% per cento degli stessi valori dell'ente locale, introducendo inoltre che la valutazione di irrilevanza debba essere formulata, per ciascuno dei parametri sopra indicati, sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi; per tutte le partecipazioni che non danno luogo a poteri di controllo di diritto o di fatto da parte dell'ente, attraverso la così detta influenza dominante, il consolidamento è rinviato, facendolo decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, sia per la partecipazione dirette che per quelle indirette, sempreché l'ente possa disporre "di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata".

PRECISATO CHE:

- ai fini dell'individuazione dell'elenco G.A.P. sono stati assunti i criteri indicati agli artt. 11-ter, 11- quater e 11-quinquies del D.lgs. 118/2011;
- ai fini dell'individuazione del Perimetro di consolidamento, è stato considerato il criterio di irrilevanza che prevede che non vengano consolidati i bilanci che presentano singolarmente e nel loro complesso, per ciascun parametro, una incidenza inferiore al 3% del corrispondente valore del Comune, ovvero in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26.09.2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29.11.2021 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ed approvato un nuovo piano di revisione;

CONSIDERATO che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Aradeo, occorre avere riguardo al principio per il quale: "In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

RILEVATO che gli organismi, gli enti e le società costituenti il Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune presentano una partecipazione inferiore all'1% e dei suddetti enti non ve ne è alcuno che possa rientrare nel perimetro di consolidamento, riferiti all'esercizio 2022, così come indicato nella seguente tabella:

denominazione degli Enti presenti nel G.A.P.	% di partecipazione	Valore totale attivo	Valore patrimonio netto	Valore totale ricavi caratteristici	Consolidamento
CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	0,16%	----	----	----	No (partecipazione<1%)

CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO C.U.I.S	0,68%	----	----	----	No (partecipazione<1%)
FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	0,054%	----	----	----	No (partecipazione<1%)
SOCIETA' CONSORTILE GAL "PORTA A LEVANTE S.C.A.R.L."	0,50%	530.800	20.000	257.499	No (partecipazione<1%)

VERIFICATO dunque che, in base ai suddetti principi, così come previsto dalle norme vigenti, tutte le società componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Aradeo” sono escluse dal perimetro di consolidamento;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti FAVOREVOLI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI INDIVIDUARE, per quanto esposto con deliberazione della Giunta Giunta comunale n. 119 del 07/09/2023, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Aradeo”, i seguenti organismi partecipati:

denominazione degli Enti facenti parte del G.A.P.	Tipologia di Ente/Società	Quota di partecipazione dell'Ente	Partecipazione diretta	Partecipazione indiretta
CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	Enti strumentali partecipati	0,16%	Sì	No
CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO C.U.I.S	Enti strumentali partecipati	0,68%	Sì	No
FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	Enti strumentali partecipati	0,054%	Si	No
SOCIETA' CONSORTILE GAL "PORTA A LEVANTE S.C.A.R.L."	Società partecipate	0,50%	Sì	No

2. DI DARE ATTO, altresì, che in base in base ai suddetti principi, così come previsto dalle norme vigenti, tutte le società componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Aradeo” sono escluse dal perimetro di consolidamento, trattandosi di soggetti le cui quote di partecipazione risultano inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

3. DI DICHIARARE IRRILEVANTI, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2022 i seguenti enti/società:

- per bilanci che non superano, per ciascun parametro sopra riportato e previsto dalla vigente normativa, sia singolarmente che nel loro complesso, la soglia del 3% dei corrispondenti valori di bilancio del Comune di Aradeo;
- ***per quote di partecipazione che in ogni caso (salvo il caso dell'affidamento diretto) risultano inferiori all'1% del capitale della società partecipata:***

denominazione degli Enti presenti nel G.A.P.	% di partecipazione	Valore totale attivo	Valore patrimonio netto	Valore totale ricavi caratteristici	Consolidamento
CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	0,16%	----	----	----	No (partecipazione<1%)
CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO C.U.I.S	0,68%	----	----	----	No (partecipazione<1%)
FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	0,054%	----	----	----	No (partecipazione<1%)
SOCIETA' CONSORTILE GAL "PORTA A LEVANTE S.C.A.R.L."	0,50%	530.800	20.000	257.499	No (partecipazione<1%)

4. DI DARE ATTO che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

Con successiva votazione FAVOREVOLE unanime e palese, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Seguono le firme.

IL Presidente del Consiglio
F.to Dr.ssa Clarissa QUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio ANTONICA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, lì 05-10-2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr. Giuseppe CAGGIA

COMUNE DI ARADEO
PROVINCIA DI LECCE
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 55 del 13 settembre 2023	Parere sulla proposta di Consiglio Comunale n. 56 del 11/09/2023 avente ad oggetto:Bilancio consolidato 2022. Presa d'atto irrilevanza di tutte le componenti del gruppo. Principio applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i...
-------------------------------------	---

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di settembre, il Revisore Unico, dott. Carmelo Colangelo, ha proceduto alla stesura per parere richiesto in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 11/09/2023 inerente alla presa d'atto della mancata approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022.

Il Revisore

- rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato esclude dall'area di consolidamento gli Enti e le società facenti parte del "gruppo di amministrazione pubblica" nei seguenti casi:

- irrilevanza quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 1% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici. Sono considerati comunque irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

-Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 07/09/2023 con la quale si è rilevata la mancanza di soggetti partecipati che rientrano nell'area di consolidamento e che non sussiste l'obbligo dell'approvazione del bilancio consolidato;

-visto il punto 3.1 del principio contabile applicato al bilancio consolidato (allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011) che pone a carico dell'organo consigliare una formale presa d'atto della mancata approvazione del bilancio consolidato.

Il Revisore, esaminata la documentazione a corredo della proposta di deliberazione dell'organo consiliare, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, prende atto che l'Ente non è tenuto alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato 2022 per "irrilevanza" dei bilanci delle società facenti parte del GAP.

Il Revisore Contabile
Dott. Carmelo Colangelo

Documento firmato digitalmente